

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3370</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(DONAT-CATTIN)

Costruzione e ammodernamento di mezzi navali  
della Marina militare

*Seduta del 10 gennaio 1975*

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Nello stato di previsione del Ministero della difesa, le aliquote destinate alle spese vincolate, ai programmi di forza ed all'esercizio sono andate continuamente crescendo negli ultimi anni ed hanno sempre più profondamente inciso sulle somme destinate all'ammodernamento del materiale.

Pertanto l'adeguamento delle attrezzature tecnico-logistiche, la costituzione ed il mantenimento delle scorte, ma soprattutto il reintegro ed il rinnovo dei mezzi non hanno potuto trovare adeguata copertura, sì che un patrimonio nazionale di eccezionale valore per la difesa del paese viene ad essere progressivamente e gravemente depauperato.

In particolare per la marina militare, diversi e successivi studi condotti dallo stato maggiore della marina hanno indicato in

160.000 tonnellate la consistenza globale minima delle forze navali occorrenti per l'espletamento dei compiti istituzionali.

A fronte di tale esigenza, la consistenza attuale è di 105.000 tonnellate.

La passata e perdurante inadeguatezza dei fondi assegnati alla marina con i bilanci ordinari non solo non ha consentito un organico sviluppo della flotta, ma, fatto ancor più rilevante, ha determinato un sensibile assottigliamento della linea operativa, in quanto ad ogni nave dismessa non ha corrisposto l'entrata in servizio di altre navi per un corrispondente tonnellaggio.

Ove la insufficienza di risorse dovesse continuare si perverrà inevitabilmente, entro il prossimo decennio, ad una consistenza inferiore al 50 per cento rispetto a quella attuale, considerando le radiazioni di naviglio

che si renderanno indispensabili nello stesso periodo.

In sintesi, la flotta soggiace ad un fenomeno molto preoccupante che può essere così sintetizzato:

la marina può costruire annualmente una quantità di naviglio inferiore a quella che deve essere radiata per naturale invecchiamento;

se non potrà ottenersi urgentemente una decisa inversione della tendenza, nel giro del prossimo decennio la flotta cesserà di essere parte significativa delle nostre forze armate.

Come provvedimento minimo per sopravvivere occorre prevedere che, entro un termine massimo di dieci anni, la Marina possa disporre di un minimo di 50.000 tonnellate di naviglio in aggiunta a quelle consentite dalle prevedibili normali assegnazioni di bilancio.

La produzione di tali mezzi avrebbe un particolare interesse sociale e industriale e potrebbe avere anche degli aspetti interessanti sulla bilancia dei pagamenti. In particolare l'attuazione del programma:

impegnerebbe migliaia di operai per circa un decennio;

consentirebbe all'industria nazionale, particolarmente a quella cantieristica, a quella elettronica nonché a numerose altre ad esse collegate, di porsi nelle condizioni di fare un salto di qualità arrivando a proporre progetti originali e prevedendo produzioni di serie a prezzi competitivi sul piano internazionale.

Si osserva a tal proposito che l'industria di carattere militare e affine esporta annualmente per qualche centinaio di miliardi, una modesta frazione di quanto esportano le stesse industrie francesi, inglesi ed anche tedesche. I motivi principali del relativo insuccesso nazionale nel campo in questione vanno appunto ricercati nella mancanza di una programmazione e nella esiguità dei fondi che la Difesa può devolvere allo sviluppo e approvvigionamento di armamenti. È universalmente noto infatti che la prima cosa che il cliente straniero vuol conoscere è se le forze armate del paese produttore intendono approvvigionarsi del materiale che viene offerto, e solo se la risposta è positiva esiste qualche probabilità di condurre le trattative a buon fine.

Un programma di produzione del genere di quello indicato non poteva e non può trovare copertura nel bilancio ordinario della Difesa, sia perché quello stato di previsione è

limitato e irrigidito dalla spesa corrente, sia perché gli stanziamenti ordinari devono coprire i reintegri delle apparecchiature e dei mezzi che si rendono inefficienti per naturale logorio.

Il massimo sforzo del Ministero della difesa è volto al momento attuale alla ristrutturazione delle forze armate, allo scopo di consentire, attraverso una revisione delle strutture e degli organici, un miglioramento funzionale del rapporto tra le spese per il personale e quelle disponibili per l'esercizio e gli investimenti.

I risultati di questa opera, se consentiranno di mantenere bilanciato ed efficiente nel tempo lo strumento militare, non possono però risolvere le critiche situazioni sopra esposte in quanto:

per la complessa natura dei problemi affrontati, i riflessi positivi nei settori di spesa che interessano gli armamenti non potranno farsi sentire a breve termine;

in termini quantitativi, i risultati che ragionevolmente si può prevedere di conseguire non consentono comunque di recuperare i divari tecnici e produttivi che attualmente si riscontrano.

Appare quindi necessaria una « terapia d'urto » a mezzo di una legge che contemperi le esigenze di ammodernamento della marina militare con l'opportunità di consentire alle industrie nazionali di mantenere un alto livello di aggiornamento nei progetti e nelle costruzioni navali. Al conseguimento di tale scopo è inteso il disegno di legge che si presenta.

Esso prevede a partire dal 1975 un programma decennale per una spesa totale di lire mille miliardi, con l'obbligo per la difesa di impegnare i fondi con ditte di particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, allo scopo di ottenere prodotti rispondenti alla più avanzata tecnologia moderna.

L'articolo 2 indica i modi di spesa dello stanziamento, modi che tengono conto dell'urgenza con cui la legge si propone di intervenire.

L'articolo 3 prevede un minimo di flessibilità nei programmi, necessario in un campo caratterizzato dal continuo evolversi delle tecnologie e delle idee.

L'articolo 4 indica la copertura dell'onere finanziario, per la quale sarà utilizzato nel 1975 l'accantonamento iscritto nel « Fondo globale » alla voce « programmi a medio e lungo termine di pianificazione coordinata difesa-industria ».

L'assegnazione di questi fondi consentirà al nostro paese di non rinunciare alla funzione politica, di difesa e di presenza sul mare, che la marina militare deve assolvere anche in tempo di pace.

Dettagli da analoghe imprescindibili necessità, sono allo studio provvedimenti paralleli per il mantenimento dell'efficienza dell'esercito e dell'aeronautica militare.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire mille miliardi per la predisposizione e la realizzazione di un programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della marina militare.

### ART. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Ministro della difesa è autorizzato ad avvalersi, mediante atti di concessione ovvero mediante contratti stipulati anche direttamente a trattativa privata, di enti, società od imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici e siano di assoluta fiducia.

L'ente, società od impresa cui è stata conferita la concessione o l'appalto ha facoltà di avvalersi - per la produzione, fornitura o montaggio, da indicarsi nell'atto di concessione o nel contratto di cui al precedente comma, di apparecchiature di particolare natura - di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministero della difesa.

Per i progetti e i contratti nonché per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costituito il Comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro della difesa o da un sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal

direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal Capo di Stato maggiore della marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

### ART. 3.

E in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, società od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

### ART. 4.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di:

esercizio 1975	lire milioni	30.000
esercizio 1976	lire milioni	50.000
esercizio 1977	lire milioni	80.000
esercizio 1978	lire milioni	135.000
esercizio 1979	lire milioni	155.000
esercizio 1980	lire milioni	145.000
esercizio 1981	lire milioni	135.000
esercizio 1982	lire milioni	110.000
esercizio 1983	lire milioni	95.000
esercizio 1984	lire milioni	65.000

Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.